

Allegato A

Proposta di legge

Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016.

Indice

Art.1- Oggetto

Art.2-Penalità per tardivo e erroneo pagamento

Art.3- Recupero dei canoni

Art.4- Recupero delle spese

Art.5- Estinzione dei crediti di modesto ammontare

Art.6- Disposizioni sul pagamento dei canoni e della correlata imposta per l'anno 2016

Art.7 -Rimborsi

Art.8- Attività informativa

Art.9- Accordi sostitutivo e di semplificazione

Art.10- Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico Integrato (SII)

Art.11- Riapertura dei termini di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r.77/2016

Art.12- Applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato

Art.13- Modifiche all'articolo 1 della l.r.77/2016

Art.14- Disposizione finanziaria

Art.15 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n.2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n.55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r.81/2015);

Visto in particolare l'articolo 33 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n.77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 12/08/2016, n. 60/R “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 16/08/2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n. 51/R del 2015”;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 21/04/2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del _____;

Visto il parere istituzionale favorevole della _____ commissione consiliare, espresso nella seduta del _____;

Considerato quanto segue:

1. Nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale sono dettate disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico;

2. Si rende necessario disciplinare le penalità per tardivo e erroneo pagamento, il recupero dei canoni, il recupero delle spese e l'estinzione di crediti di moderato ammontare;

3. Ai pagamenti di cui al comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale 28 dicembre 2015, n.81 e

degli indennizzi di cui all'articolo 1, commi 8, 9 e 10 della l.r. 77/2016 effettuati entro l'entrata in vigore della presente legge, al fine di prevedere termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento delle somme, si rende necessario non prevedere l'irrogazione delle sanzioni né richiedere il pagamento degli interessi;

4. Al fine di semplificare la procedura di rilascio delle concessioni di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e la semplificazione relativamente all'applicazione dei connessi oneri finanziari, si prevede la facoltà di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti concessori o diretti a definirne il contenuto;

5. Con specifico riferimento alle sole concessioni relative all'occupazione e all'uso del demanio idrico, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree, con gli accordi, occorre prevedere la possibilità di determinare il numero e la tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, non inferiore al 20% del territorio regionale, su cui sarà commisurato il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti gestori di servizi pubblici o di servizi di interesse generale;

6. Al fine di riallineare le concessioni con la nuova normativa in materia a seguito del passaggio di competenze dalla provincia alla Regione ai sensi della l.r.22/2015, agli illeciti amministrativi di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 eventualmente accertati nell'ambito degli accordi, non si applicano le sanzioni amministrative, fatto salvo il pagamento dell'indennizzo per ciascun anno di occupazione senza titolo;

7. A seguito nel subentro delle funzioni in materia di rilascio delle concessioni di derivazione per uso idropotabile occorre prevedere che le concessioni a servizio del SII sono rilasciate ai gestori in relazione al territorio di competenza per una durata pari al termine delle convenzioni tra AIT ed il gestore del SII;

8. In particolare si prevede che i gestori che effettuano prelievi afferenti e funzionali al servizio idrico integrato (SII) sulla base di concessioni rilasciate all'Autorità idrica Toscana (AIT) o ai comuni subentrano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153 del d.lgs 152/2006, nei relativi rapporti concessori dall'entrata in vigore della presente legge;

9. In considerazione della necessità di favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della l.r.2/1971 e della l.r.68/2016, al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico consentendo ad un maggior numero di concessionari di beneficiarne, si rende necessaria la riapertura dei termini per il pagamento della aliquota agevolata del 20 per cento;

10. La posticipazione del termine al 30 novembre 2017 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolari di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana;

11. Al fine di non creare una disomogeneità sono fatti salvi, ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all'articolo 4 comma 1 della l.r.77/2016 i versamenti dell'imposta regionale effettuati dal 1°

dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 5 dell'articolo 1 della l.r.81/2015;

12. Ai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della l.r.77/2016, dal 1°dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui al comma 3 dell'articolo 1 della l.r.81/2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo della medesima l.r.81/2015;

13. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla l.r.77/2016 e gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2017 e 2018 è ridotta del 100 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2016 e di cui all'articolo 33 della l.r.88/2016;

14. Si rende necessario prevedere che a decorrere dall'annualità 2019 l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato applicata è definita all'articolo 17, comma 1 lettera a) della l.r.68/2016 ed è pari al 50 per cento del canone di concessione;

15. E' necessario garantire l'immediata entrata in vigore della presente legge viste le scadenze prossime.

Art. 1 Oggetto

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario posti dalla legislazione statale detta disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque.

2. In particolare, la presente legge disciplina:

- a) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei canoni per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque;
- b) i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque.

Art.2 Penalità per tardivo e erroneo pagamento

1. I soggetti titolari di concessione per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e delle relative aree che non eseguono, in tutto o in parte, i versamenti dovuti, sono soggetti al pagamento di una penalità pari al 30% per cento dell'importo non versato o versato dopo la scadenza, oltre al pagamento degli interessi calcolati al tasso moratorio per semestri compiuti. La penalità è ridotta ad 1/6 o ad 1/3 se il versamento è effettuato rispettivamente entro 30 giorni o 180 giorni dalla data di scadenza.

Art.3 Recupero dei canoni

1. Nelle more del recupero coattivo la Regione può inviare avvisi di pagamento bonari, nonché

eventuali ulteriori comunicazioni ritenute utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie rilevanti ai fini della corretta definizione della richiesta di pagamento.

2. Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone, la Regione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), oppure sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.p.r. n.602/1973, in quanto compatibili.

3. Il recupero del canone è effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al termine ordinario di pagamento del canone stabilito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

Art. 4

Recupero delle spese

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono addebitate le spese postali ed amministrative pari a 1 Euro per comunicazione inviata.

2. Ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3, qualora si proceda ai sensi del d.p.r. n.602/1973 sono addebitate le spese previste dalla vigente normativa.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3, qualora si proceda ai sensi dal r.d. n. 639/1910, sono addebitate le somme per il recupero delle spese amministrative e istruttorie stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art.5

Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. Non si fa luogo al recupero e all'applicazione di penali o all'iscrizione a ruolo dei crediti regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da penali o interessi, sia pari o inferiore all'importo determinato annualmente con legge di bilancio.

Art.6

Disposizioni sul pagamento dei canoni e della correlata imposta per l'anno 2016

1. I pagamenti di cui al comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale 28 dicembre 2015, n.81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), nonché degli indennizzi di cui all'articolo 1, commi 8, 9 e 10 della legge regionale 11 novembre 2016, n.77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati entro l'entrata in vigore della presente legge si considerano regolarmente eseguiti.

Art.7

Rimborsi

1. Il concessionario può chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di canone, per l'occupazione e l'utilizzazione dell'acqua, del demanio idrico e delle relative aree.

2. L'istanza di rimborso deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni

decorrenti dalla data del pagamento.

3. Per canoni indebitamente versati non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore alla somma determinata ai sensi dell'articolo 5 .

4. Il concessionario, per le somme indebitamente corrisposte, ha diritto agli interessi calcolati al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell'istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce le modalità operative per effettuare i rimborsi.

Art.8 Attività informativa

1. Al fine di agevolare il regolare e tempestivo adempimento degli obblighi di pagamento, la Regione Toscana può inviare avvisi di scadenza contenenti l'importo del canone dovuto, le modalità di versamento ed ogni altra informazione utile a semplificare il rapporto tra cittadino e amministrazione.

2. La Regione Toscana può altresì inviare comunicazioni volte all'acquisizione di informazioni rilevanti ai fini della corretta valutazione dei parametri necessari alla corretta definizione del canone dovuto.

Art.9 Accordi sostitutivi e di semplificazione

1. Su istanza di soggetti facenti richiesta di almeno 50 rapporti concessori di derivazione delle acque o per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, possono essere stipulati, con la competente Direzione, accordi sostitutivi di provvedimenti concessori o diretti a definirne il contenuto, finalizzati alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni medesime, nonché alla semplificazione dell'applicazione dei connessi oneri finanziari.

2. Gli accordi di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dai regolamenti di cui al d.p.g.r. 60/R/2016 e d.p.g.r. 61/R/2016 e del d.p.g.r. 51/R/2015 possono prevedere specifiche disposizioni, in merito alle modalità di calcolo e di rilascio della cauzione e della garanzia finanziaria nonché in merito al calcolo degli oneri istruttori che possono essere determinati anche in via forfettaria in ragione del numero e della tipologia di uso, ai sensi di quanto stabilito dalle deliberazioni di cui agli articoli 6 e 13 della l.r.80/2015, e versati in un'unica soluzione anche al momento del pagamento del canone.

3. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere, su richiesta dell'interessato, il versamento di tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno , nonché il pagamento anticipato di più annualità dei canoni, così come determinati ai sensi degli articoli 6 e 12 della l.r.80/2015.

4. In via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree, con gli accordi di cui al comma 1 relativi all'occupazione e all'uso del demanio idrico, si può procedere alla determinazione del numero e delle tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, non inferiore al 20% del territorio regionale, su cui commisurare il

canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti gestori di servizi pubblici o di servizi di interesse generale. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti e degli impianti presenti nel territorio campione.

5. Ai fini di cui ai commi 1, 4 e 6 la Giunta regionale detta specifici criteri e indirizzi.

6. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali comunicano alla Direzione competente i dati georeferenziati in formato vettoriale delle rispettive reti che interferiscono con il reticolo idrografico regionale e con le relative aree demaniali; nonché i punti di prelievo della risorsa idrica.

7. Gli accordi di cui al comma 1 possono disporre in via forfettaria in merito al pagamento degli indennizzi di cui articolo 1 della l.r.77/2016. Fatto salvo il pagamento dell'imposta relativa alla prima annualità, con riferimento alle annualità successive l'imposta è versata annualmente entro il termine ordinario, assumendo come base imponibile il canone annuo definito nell'accordo anche se versato in un'unica soluzione o anticipato per più annualità.

8. Agli illeciti amministrativi di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 eventualmente accertati nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni amministrative, fatto salvo il pagamento di una somma pari al canone per ciascun anno di occupazione senza titolo.

Art.10

Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico Integrato (SII)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153 del d. lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), le concessioni di derivazione per uso idropotabile a servizio del SII sono rilasciate ai gestori in relazione al territorio di competenza per una durata pari al termine delle convenzioni tra AIT ed il gestore del SII.

2. I gestori che effettuano prelievi afferenti al servizio idrico integrato (SII) sulla base di concessioni rilasciate all'Autorità idrica Toscana (AIT) o ai comuni subentrano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153 del d.lgs 152/2006, nei relativi rapporti concessori dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine le strutture regionali competenti e l'AIT, provvedono rispettivamente:

- a) alla volturazione e, ove necessario, all'aggiornamento delle concessioni e dei relativi disciplinari ;
- b) alla revisione della convenzione del servizio del SII e dei relativi disciplinari .

3. Entro il 31/12/2017 i gestori che effettuano prelievi afferenti al servizio idrico integrato (SII) sulla base di concessioni ad uso promiscuo rilasciate ad altri soggetti presentano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153 del d.lgs 152/2006, domanda per il rilascio di nuova concessione per il prelievo idropotabile. Entro i successivi 180 giorni le strutture regionali competenti provvedono alla revisione d'ufficio del titolo originario nonché al rilascio al gestore richiedente di distinta concessione, procedendo al ricalcolo dei canoni dovuti, in relazione agli usi rispettivamente assentiti.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 e 3 trovano applicazione anche per le concessioni di derivazione in corso di rilascio.

5. Entro il 30/11/2017 le strutture regionali competenti con il supporto di AIT che fornisce i relativi dati, procedono alla ricognizione dei punti di approvvigionamento del SII e dei relativi prelievi ai

fini della verifica dei fabbisogni.

6. Nelle more del completamento del processo di riordino e revisione di cui ai commi da 1 a 5 i canoni, anche provvisori, imputabili agli approvvigionamenti a servizio del SII, sono corrisposti, indipendentemente dalla titolarità dei relativi titoli concessori, dai gestori, ciascuno per il rispettivo territorio di competenza. In tal caso il canone è determinato sulla base:

a) della portata assentita nella concessione esistente o in caso di concessione in corso di rilascio nell'eventuale autorizzazione provvisoria al prelievo;

b) in pendenza del rilascio di concessioni preferenziali:

1) della portata annua complessivamente prelevata, come risultante dalle misurazioni, nel caso in cui i punti di approvvigionamento del SII siano dotati di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati;

2) dei volumi comunicati dal gestore in accordo con AIT nei casi in cui non siano stati ancora ottemperati gli obblighi di cui al regolamento d.p.g.r. 51/R/2015.

7. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 possono essere stipulati accordi con i gestori del SII, ai fini di accelerare gli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, e di quanto disposto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 9.

8. Gli accordi di cui al comma 7 possono disporre anche in merito all'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). In base a quanto disposto dall'articolo 17 del r.d.1775/1933, sono calcolati:

a) i canoni provvisori sulla base della portata assentita dall'autorizzazione provvisoria;

b) le somme pari ai canoni non corrisposti secondo quanto disposto al comma 6 lettera b) punto 2).

9. Per le situazioni coperte dagli accordi di cui al comma 7, gli illeciti amministrativi previsti dalle disposizioni nazionali eventualmente accertati nell'ambito della ricognizione e del processo di riordino di cui al presente articolo, sono considerati di particolare tenuità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, secondo periodo del r.d.1775/1933 e non trovano applicazione le sanzioni amministrative individuate dal regolamento 61/R e 51/R e dalla l.r. 80/2015.

10. Al di fuori dei casi di cui ai commi 7 e 9, in caso di inerzia o grave ritardo dei gestori del SII, l'AIT provvede agli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 mediante i poteri sostitutivi di cui all'articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007.) Nel caso in cui l'AIT non intervenga, la Regione procede all'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 69/2011.

Art.11

Riapertura dei termini di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r.77/2016

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 2017 è riaperto il termine, di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r.77/2016 per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non corrisposta, o in corso di accertamento, alla data del 31 dicembre 2016.

2. Ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r.81/2015, sono fatti

salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica il comma 5 del medesimo articolo 1 della l.r.81/2015.

3. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della l.r.81/2015 dal 1° dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui al comma 3 dell'articolo 1 della l.r.81/2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo della medesima l.r.81/2015.

4. Il rimborso di cui al comma 3 è effettuato a seguito di istanza presentata da parte del concessionari con le modalità definite nella deliberazione di cui al comma 5 dell'articolo 7 .

Art.12

Applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato

1. L'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 ottobre 2016, n.68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015) e di cui all'articolo 33 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017) per gli anni 2017 e 2018 è ridotta del 100%. A decorrere dal 2019 all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 17, comma 1 lettera a) della l.r.68/2016.

2. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta per l'annualità 2017 alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il rimborso delle somme versate.

Art.13

Modifiche all'articolo 1 della l.r.77/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r.77/2016 le parole "Entro il 30 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti " Entro il 31 gennaio 2018".

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r.77/2016 dopo le parole "per la determinazione dei canoni sono inserite le seguenti " , e i dati comunicati tra il il 1 febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della **legge regionale ___ di modifica del presente articolo**".

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r.77/2016 le parole " entro il 31 agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2019".

4. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r.77/2016 è sostituito dal seguente:

"5. La concessione rilasciata ai sensi del comma 4 decorre dal 1 gennaio 2016. Il canone è determinato ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r.60/R/2016."

5. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r.77/2016 è sostituito dal seguente:

"6. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per

l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone dovuto per gli anni 2016, 2017 e 2018. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:

- a) per le annualità 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016;
- b) per l'annualità 2016 con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016.

6. Al comma 7 dell'articolo 1 della l.r.77/2016 le parole " relativo all'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti " entro il 31 dicembre 2019".

7. Al comma 8 dell'articolo 1 della l.r.77/2016 le parole "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento".

8. Al comma 10 dell'articolo 1 della l.r.77/2016, ultimo periodo, dopo le parole " comma 6" sono aggiunte le seguenti ", lettera b)."

9. Il comma 13 dell'articolo 1 dell' l.r.77/2016 è sostituito dal seguente:

"13. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2016, n.68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione. Per gli anni 2016 e 2019 l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della l.r.68/2016, è versata entro il 31/12/2019 comprensiva degli interessi legali, contestualmente al versamento della differenza tra il canone effettivamente dovuto come formalizzato nell'atto di concessione e quanto versato a titolo di indennizzo determinato ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018.

10. Il comma 14 dell'articolo 1 della l.r.77/2016 è sostituito dal seguente:

"14. Qualora il soggetto nella comunicazione di cui al comma 1 dichiara espressamente di rinunciare al rilascio della concessione è, comunque, tenuto al pagamento degli indennizzi rispettivamente dovuti ai sensi del comma 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi.

11. Dopo il comma 16 dell'articolo 1 della l.r.77/2016 è inserito il seguente:

"16bis. Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla **legge regionale _____ (di modifica del presente articolo)**.

12. Dopo il comma 16bis dell'articolo 1 della l.r.77/2016 è inserito il seguente:

"16ter. Ai soggetti di cui al presente articolo in caso di mancato versamento delle somme di cui al medesimo articolo, oltre alle penalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. _____ (**di modifica del presente articolo**) è applicata la sanzione di cui all'articolo 40 del d.p.g.r.60/R/2016.

Art. 14

Disposizione finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dalla presente legge sono stimate in euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e fanno carico agli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 e 2018.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 e 2018, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza, di uguale importo:

Anno 2017

- In diminuzione, Tipologia di entrata n. 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati, Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, euro 3.000.000,00;
- In diminuzione, Missione di spesa n. 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 3.000.000,00;

Anno 2018

- In diminuzione, Tipologia di entrata n. 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati, Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, euro 3.000.000,00;
- In diminuzione, Missione di spesa n. 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 3.000.000,00;

Art.15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.